

Cl:8.21  
Fasc:N.469.2/2014

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI.

PROPONENTE: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L., VIA CAVE N. 28/3, 12089 - VILLANOVA MONDOVI.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 27.04.2023 con prot. di ric. n. 25802, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del procuratore della società Giuggia Costruzioni S.r.l., con sede legale in via Cave n. 28/3 a Villanova Mondovi;
- con nota provinciale prot. n. 26302 del 28.04.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 28 aprile al 29 maggio 2023;
- con nota prot. n. 26305 del 28.04.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 20 giugno 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
  1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R n. 59/2013.
  2. Dal punto di vista tecnico, la ditta è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata

dal SUAP di Villanova Mondovì con provvedimento conclusivo n. 65/2014 del 02/11/2015, è iscritta nel registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in regime semplificato; ad oggi la potenzialità complessiva è di 30000 t/anno.

Nello specifico la ditta è autorizzata alle operazioni di recupero di cui ai seguenti punti del sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 e s.m.i.: 7.1 (R13-R5), 7.6 (R13-R5), 7.31bis (R13-R5).

La ditta ha richiesto di aumentare le quantità di rifiuti ritirati da terzi in particolare per quelli riferiti al punto 7.1 portandoli dagli attuali a 6000 a 40000 t/anno; quelli del punto 7.6 da 23500 a 100000 t/anno e quelli del punto 7.31bis da 500 a 10000 t/anno. Di conseguenza è stato anche richiesto un aumento dei quantitativi di rifiuti come messa in riserva istantanea.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto riguarda le aree utilizzate per il recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M 05/02/98 e s.m.i. si concorda sulla suddivisione in n. 5 settori con capacità ciascuno di 3000 m<sup>3</sup> che potranno essere utilizzati sia per lo stoccaggio dei rifiuti che, dopo corretta caratterizzazione ai sensi del D.M. 28/03/28 n. 69, come end of waste. Le superfici indicate in planimetria sembrano idonee a quanto previsto dal D.M. 28.03.2018, n. 69 in quanto la caratterizzazione andrà svolta su lotti omogenei 3000 m<sup>3</sup>.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.1 del D.M 05/02/98 e s.m.i. la suddivisione in 3 settore pare di più difficile gestione in quanto i rifiuti dovranno subire una frantumazione e vagliatura. Quindi sarebbe più opportuno prevedere settori differenti per i rifiuti e per gli end of waste prodotti.

L'allegato 4 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. indica le quantità massime di rifiuti che si possono trattare, per il punto 7.6 riferito alla produzione di conglomerati bituminosi sono 50230 t.; per l'utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali la quantità massima è di 85000 t e 97870 t per produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia.

b. Traffico veicolare

La ditta ha indicato che l'incremento dei quantitativi dei rifiuti consenta un'ottimizzazione dei transiti sul territorio senza una analisi adeguata sull'aumento effettivo del traffico veicolare indotto dall'aumento e le ricadute a livello di emissioni.

c. Rumore

Dalla lettura della relazione, datata 12 aprile 2023, firmata dal professionista Giolitti Paolo, a pagina 5/14, si è appreso che tale elaborato è stato redatto congiuntamente alla documentazione "Progetto preliminare/Studio preliminare ambientale" volto ad autorizzare la Ditta in oggetto alla lavorazione e stoccaggio di una quantità massima di rifiuti pari a circa 5 volte quella autorizzata. E' stata analizzata la documentazione redatta ad opera del tecnico Angaramo Gabriele, iscritto nel registro ENTECA (posizione n° 4369).

La verifica dei livelli sonori ipotizzati dal tecnico acustico, mediante le mappe di isointensità, fornisce sufficienti rassicurazioni circa i livelli sonori post operam attesi ai 4 ricettori scelti dal proponente.

La misura del rumore residuo presso R2 svolta nella mattinata di domenica 19 febbraio 2023 (riportata a pagina 38) quantifica i livelli sonori presenti alle ore 6:00 (46,7 dB) e alle ore 11:30 (48,7 dB)

Vista la natura teorica dello studio prodotto si richiede che, quando le opere in progetto saranno eseguite, vengano svolte le misure presso i ricettori individuati, al fine di verificare i livelli di immissione e differenziali di immissione presso i 4 ricettori individuati.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- In data 20 giugno 2023, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 43497 del 06.07.2023, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "*a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Traffico veicolare; c. Rumore*".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.04.2023 con prot. di ric. n. 25802, da parte del procuratore della società Giuggia Costruzioni S.r.l., con sede legale in via Cave n. 28/3 a Villanova Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate in premessa che qui si richiamano integralmente.

**1. DI STABILIRE** che nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza per la modifica sostanziale di AUA ex art. 208 D.lgs 152/06 e s.m.i., siano tenute in debita considerazione le seguenti osservazioni:

- a) Dovranno essere condotte delle misure, di verifica di immissione diurna e del differenziale di immissione, presso i quattro ricettori individuati, "a lavori ultimati" al fine di definire al meglio il panorama sonoro esistente in zona.
- b) Per i rifiuti di cui al punto 7.1 sia rivalutata la suddivisione dei settori in quanto il rifiuto in questione dovrà subire delle lavorazioni (frantumazione e vagliatura) e prima di diventare end of waste.

A titolo collaborativo, si ricorda che l'allegato 4 del D.M. 05/02/98 e s.m.i indica le quantità massime di rifiuti che si possono trattare, per il punto 7.6 riferito alla produzione di conglomerati bituminosi sono 50230 t.; per l'utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali la quantità massima è di 85000 t e 97870 t per produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale